Regolamento commercio aree pubbliche comune di Palermo

Release version: latest

comune Palermo

28 giu 2018

Indice

1 Testo del Regolamento **3**
1.1 Capo 1 - Tipologie di commercio su aree pubbliche 3
1.2 Capo 2 - Autorizzazioni pluriennali e comunicazioni di inizio attività. 4
1.3 Capo 3 - Fiere Mercato o Sagre 8
1.4 Capo 4 - Autorizzazioni stagionali temporanee 9
1.5 Parte II - Norme generali di funzionamento dei mercati 11

Fonte: Regolamento comunale.

Informazioni ulteriori
• Portale Regolamenti del Comune di Palermo • Carta dei Servizi comunali di Palermo

Quest'opera è distribuita con Licenza CC BY 4.0 - Creative Commons, Attribuzione, versione 4.0 Internazionale, in coerenza con la sezione Licenze delle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, dell'AgID.

CAPITOLO 1

Testo del Regolamento

1.1 Capo 1 - Tipologie di commercio su aree pubbliche

1.1.1 Art. 1 - finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali n. 18 del 1° marzo 1995, n. 2 dell'8 gennaio 1996 e n. 28 del 22 dicembre 1999.
2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.
3. Per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. 4.Per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

1.1.2 Art. 2 - tipologia e regime autorizzatorio

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
   (a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come definito all'art. 1 co.2 lett. a L.R. 18/95, nel seguito definito "commercio di tipologia A");
   (b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale come definito all'art. 1 co.2 lett. b L.R. 18/95, nel seguito definito "commercio di tipologia B");
   (c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (commercio ambulante come definito all'art. 1 co.2 lett. c L.R. 18/95, nel seguito definito "commercio di tipologia C").

2. E' previsto il rilascio di un'autorizzazione, da parte dell'amministrazione comunale nel cui comune ha sede l'attività, solo per le attività non itineranti. Ai sensi dell'art. 24 co.1 L.R. n. 17 del 28 dicembre 2004, attuato con D.P.R.S. n. 162 del 29/6/2005, per l'avvio di un'attività di commercio di tipologia C è unicamente richiesta, anche per i residenti in altri comuni, una comunicazione di inizio attività (CIA), secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

1.1.3 Art. 3 - autorizzazioni di durata inferiore ad un anno

1. Il Comune può rilasciare, nel corso dell'anno solare, autorizzazioni temporanee o stagionali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appositamente individuate.
2. Tali autorizzazioni possono riguardare:
   - fiere – mercato, o sagre;
   - altre attività commerciali temporanee.
3. Per "fiera mercato" o "sagra" si intende l'afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, e sono istituite dal Comune con Determinazione Sindacale. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
4. Altre attività commerciali temporanee possono essere autorizzate a seguito di presentazione di appositi progetti predisposti da soggetti organizzatori pubblici e privati. Si definiscono stagionali le autorizzazioni di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, mentre le autorizzazioni temporanee hanno durata non superiore a 59 giorni nell'anno solare.

1.2 Capo 2 - Autorizzazioni pluriennali e comunicazioni di inizio attività.

1.2.1 Art. 4 - disponibilità di aree pubbliche

1. La disponibilità delle aree si ha nei seguenti casi:
   - per il commercio di tipologia A: -nei casi in cui il posteggio risulti esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/95; -disponibilità risultanti da apposito Piano delle Aree Pubbliche di tipologia A approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale; -cessazioni di attività; -revoche e decadenze di autorizzazioni.
   - per il commercio di tipologia B: -nei casi in cui il posteggio risulti esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/95; -individuazione di nuove aree da parte dell'Organo Consiliare, anche in forma di ampliamento di aree di mercato esistenti; -cessazioni di attività; -revoche e decadenze di autorizzazioni.
2. Nel caso di istituzione di un nuovo mercato di tipologia B, il provvedimento istitutivo dovrà individuarne l'esatta ubicazione, la giornata di svolgimento, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e, se previsti, il numero di quelli riservati ai produttori agricoli.
3. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
   - l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
   - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché, eventualmente, i posteggi riservati ai produttori agricoli;
   - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4. La planimetria di ciascuno dei mercati istituiti dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata presso l'ufficio competente dell'amministrazione comunale. Dovrà inoltre essere corredata dalle relazioni o schede tecniche relative, e tenuta a disposizione di chiunque voglia consultarla.
5. L'individuazione di nuove aree, così come la revisione di quelle esistenti, per le attività non itineranti, dovrà comunque essere effettuata sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali su aree private e le altre forme di distribuzione.

1.2.2 Art. 5 - requisiti per il rilascio dell'autorizzazione (tipologie A e B)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione (tipologie A e B) deve essere inviata all'ufficio competente, ai sensi della L.R. 18/95 art. 5 e in conformità alle vigenti norme in materia di autocertificazione, esclusivamente a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (D.P.R. n. 445/2000).
2. L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone.
3. Nella domanda, redatta in carta legale e sottoscritta, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:
   (a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;
   (b) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28;
   (c) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
   (d) nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;
   (e) di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.

4.La domanda inoltre deve contenere le seguenti indicazioni:

- la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l'inizio dell'attività occorre indicare la targa dell'automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l'impiego della eventuale struttura dichiarata.
- elementi essenziali per l'individuazione dell'ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'attività (es. il toponimo, se al di fuori di un mercato; eventuale indicazione di un numero di posteggio, se all'interno di un mercato). 5.Con l'istruttoria della pratica della domanda per il rilascio della autorizzazione l'ufficio ove necessario deve procedere alla richiesta di uno degli elementi sopra elencati, secondo i dettami delle leggi vigenti e comunque entro e non oltre 30 gg. Dall'avvenuta comunicazione dell'integrazione.

1.2.3 Art. 6 - rilascio dell'autorizzazione comprensiva della concessione del suolo pubblico (tip. A e B)

1. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate in base all'ordine cronologico della data di spedizione della raccomandata, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 18/95

e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di spedizione si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

2. Qualora sia trascorso il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso, s'intendono accolte le istanze relative alla tipologia A e B, solo a condizione che sia disponibile il posteggio richiesto, secondo quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/95.
3. L'autorizzazione non può essere negata nell'ipotesi in cui risulti disponibile l'area richiesta, se al di fuori di un mercato, ovvero risultino disponibilità di posteggi all'interno del mercato.
4. La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario, è rilasciata contestualmente – cioè dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento – all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).
5. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale limite, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato.
6. Non può essere rilasciata una nuova autorizzazione di tipologia B, fatta eccezione per i casi di voltura a seguito di subingresso, a chi abbia ceduto un'azienda nell'ambito dello stesso mercato, nei cinque anni successivi alla data di cessione dell'azienda. L'accertamento, da parte dell'ufficio competente, di eventuali autorizzazioni rilasciate in difformità a tale prescrizione, comporta la revoca delle autorizzazioni medesime, ai sensi del successivo art. 29.

1.2.4 Art. 7 - commercio in forma itinerante (tipologia C)

1. Per il commercio di tipologia C, la comunicazione di inizio attività è presentata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 17/04 art. 24 e del D.P.R.S. 162/05. Nella comunicazione, l'operatore deve anche dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica, come elencati al precedente art. 5 co. 3, punti b., c., d., e.; nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.
2. L'Amministrazione, ricevuta la comunicazione di inizio attività, la riscontra comunicando gli obblighi cui è soggetto l'operatore, nonché le limitazioni e i divieti posti allo svolgimento dell'attività in forma itinerante per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 della L.R. 18/95, come modificato e disciplinato dall'art. 20 della L.R. 28/99, l'esercente commercio in forma itinerante è abilitato anche alla vendita al domicilio dei consumatori.
4. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed i produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico per più di un'ora.
5. Le soste dello stesso operatore possono essere effettuate in punti che distano fra di loro almeno 500 metri. Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare più volte la stessa porzione di suolo pubblico. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l'attività di commercio su area pubblica di tipologia A.
6. Le attività di commercio in forma itinerante sono vietate entro la distanza di 500 metri pedonali dal limite dell'area in cui si svolge un mercato settimanale, e solo per il periodo di effettuazione dello stesso.
7. Le soste sono in ogni caso soggette al rispetto delle norme del Codice della Strada. Il Sindaco può stabilire limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.

1.2.5 Art. 8 - iscrizione alla C.C.I.A.A.

1. Il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto all'iscrizione alla C.C.I.A.A. entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

1.2.6 Art. 9 - orari di vendita, festività e deroghe

1. Gli operatori esercenti il commercio di tipologia A o C osservano la stessa disciplina degli orari di vendita stabilita per il commercio in sede fissa.
2. Per il commercio di tipologia B, l'orario di attività viene stabilito in funzione delle caratteristiche di ciascun mercato, o in relazione a specifiche strategie dell'amministrazione circa la razionalizzazione e la regolamentazione dei mercati settimanali.Il Sindaco, secondo le indicazioni del Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori impartisce all'Ufficio competente le opportune direttive per la definizione dell'orario di attività, anche diversificandolo, ove ritenuto opportuno, per singoli mercati.
3. Ai sensi dell'art. 10 c.4 L.R. 18/95, sono estese al commercio su aree pubbliche le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva stabilite per il commercio in sede fissa.
4. Preliminarmente individuate, con riferimento all'anno successivo, le date in cui festività civili o religiose coincidono con giorni di svolgimento di mercati settimanali, l'ufficio competente programma con periodicità annuale, e con il supporto degli altri uffici dell'amministrazione e degli enti che a diverso titolo concorrono alla gestione degli stessi, l'anticipazione dello svolgimento dei mercati alle domeniche precedenti le festività. In casi straordinari, o in concomitanza di eventi che possono interferire con lo svolgimento del mercato, l'ufficio competente dell'Amministrazione può stabilire per motivi di opportunità, e con efficacia limitata ad una singola giornata, una diversa data, o un diverso orario, o il divieto di svolgimento del mercato.
5. In caso di inottemperanza alla previsione di cui al precedente comma, saranno applicate le sanzioni di cui al commi 3, 4 e 5 dell'art. 33 del presente regolamento.

1.2.7 Art. 10 – subingresso

1. Per subingresso si intende il trasferimento dell'attività da un soggetto ad altro soggetto sia per atto tra vivi (cessione di azienda, affitto, donazione) sia per causa di morte (successione). I titolari non possono cedere ad alcun titolo, nè parzialmente nè totalmente, la concessione di suolo pubblico ad altri, tranne nei casi in cui la cessione avvenga unitamente all'azienda per i casi previsti dalla normativa vigente. Si applicano le stesse norme che regolano il commercio su aree private nonché quanto disposto dall'art. 16 della L. R. 18/95 e dall'art. 29, comma 3, della L. R. 28/99. E' ammessa la cessione di un ramo di azienda.
2. Il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono dare comunicazione all'ufficio competente dell'amministrazione, e alla Polizia Municipale, dell'avvenuta cessione dell'azienda (o del ramo di azienda) e della conseguente attivazione dell'esercizio da parte del subentrante, secondo la vigente normativa in materia di comunicazione di inizio attività, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione stessa.

1.3 Capo 3 - Fiere Mercato o Sagre

1.3.1 Art. 11 - requisiti e rilascio delle autorizzazioni

1. Le fiere – mercato, o sagre, sono gestite dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale ed eventualmente l'erogazione di servizi aggiuntivi - quali i servizi informazioni, bus navetta, ecc. - salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. La concessione dei posteggi, nelle fiere mercato, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione, ed esclusivamente per le aree in esse individuate come posteggi.
3. Una parte dell'area della fiera mercato - o, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area ad esse destinata - può essere utilizzata per consentire l'attività di vendita esclusivamente per determinate specializzazioni merceologiche.
4. L'istanza di autorizzazione per partecipare ad una fiera deve essere trasmessa all'Ufficio competente, a mezzo raccomandata a/r, almeno 60 giorni prima della data di inizio della fiera, ed entro i 30 giorni precedenti deve essere rilasciato dall'amministrazione il titolo autorizzatorio.
5. Nella domanda, redatta in carta legale e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione), il richiedente deve dichiarare, allegando fotocopia del documento di riconoscimento:
    - nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;
    - di svolgere attività di commercio in forma itinerante, se ha già presentato la relativa comunicazione di inizio attività, o di essere titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
    - il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 commi 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 e richiamati dall'art. 3 co. 2 della L.R. n. 28/99;
    - il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
    - nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;
    - di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso;
    - la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.

6.L'assenza di uno qualunque degli elementi sopra elencati, ivi incluse la fotocopia del documento di riconoscimento e la sottoscrizione, rende improcedibile l'istanza, escludendosi anche la possibilità di integrazione successiva. 7.Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

1.3.2 Art. 12 – graduatorie

1. Hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti commercio di tipologia C e, fra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera mercato di che trattasi. In caso di subingresso, il titolo di precedenza viene trasferito all'esercente subentrato.
2. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine dei 60 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione.

3. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nelle fiere-mercato, gli stessi potranno essere assegnati a qualunque operatore che ne faccia richiesta, munito di una qualsiasi autorizzazione o comunicazione di inizio attività per il commercio, secondo il seguente criterio di priorità:
    - più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;
    - commerciante che ha iniziato per primo l'attività comprovata dalla anzianità di iscrizione al registro imprese;
    - sorteggio.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della fiera.

5 .L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli precedentemente esclusi, semprechè presente.

6. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere dall'eventualità che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

1.3.3 Art. 13 - funzionamento delle fiere mercato

1. Valgono per le fiere mercato, in quanto applicabili, le norme generali di funzionamento dei mercati di cui alla parte II del presente regolamento.

1.4 Capo 4 - Autorizzazioni stagionali temporanee

Art. 14 - finalità e limitazioni

1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono rilasciate per periodi inferiori ad un anno, in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia o specializzazione merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
2. Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.
3. Le attività commerciali stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a validità pluriennale.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività sia compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
5. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dall'amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

1.4.1 Art. 15 - presentazione dei progetti

1. Condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte di soggetti privati o pubblici, o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti.
2. I soggetti privati organizzatori possono essere imprese o consorzi di imprese operanti nel settore del commercio, e associazioni senza fini di lucro. Il progetto deve essere presentato all'ufficio competente almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, a mano o con raccomandata A/R. Il progetto deve contenere la seguente documentazione:
    - relazione descrittiva del progetto da attuare, dal quale si evincano:
    - le finalità dell'iniziativa;
    - gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
    - le modalità di organizzazione delle aree di vendita, con l'indicazione di quanto è necessario per l'esercizio delle attività (strutture, impianti, servizi);
    - rilievo planimetrico in scala 1:1000, a firma di un tecnico abilitato, dell'area pubblica interessata dal progetto; •rilievo fotografico dell'area con particolare riferimento agli assi stradali adiacenti;
    - dichiarazione di impegno ad installare ed utilizzare impianti elettrici conformi alla L. 46/90;
    - dichiarazione di impegno a stipulare idoneo contratto di noleggio e pulizia dei W.C. chimici (uomo, donna, portatore di handicap), in numero idoneo alle dimensioni dell'iniziativa, e al potenziale afflusso di pubblico come stimato nella relazione esplicativa.
3. Rimane nella facoltà dell'amministrazione richiedere, dopo l'acquisizione del progetto, ogni altra eventuale documentazione concernente l'identità e l'attività del soggetto organizzatore (atto costitutivo, iscrizione al registro delle imprese, contratto consortile, ecc.).
4. E' in ogni caso onere dell'ufficio competente acquisire eventuali nulla-osta da parte di altri uffici dell'amministrazione comunale.

1.4.2 Art. 16 - rilascio dell'autorizzazione

1. Verificata l'accoglibilità del progetto, anche sotto il profilo dell'opportunità, l'ufficio competente dell'amministrazione procederà ad acquisire dal soggetto organizzatore, ai fini del rilascio dei provvedimenti, l'elenco degli operatori per i quali si richiede l'ammissione, comprendente i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo.
2. L'elenco di cui al precedente comma dovrà inoltre essere accompagnato, per ciascun operatore, dalla fotocopia del documento di riconoscimento e dalle dichiarazioni redatte e sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione) relative:
    - al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 e richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28;
    - al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
    - nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, al numero di iscrizione al registro esercenti il commercio e al possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002; •all'eventuale commercializzazione di prodotti alimentari non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.
3. Non saranno ammessi gli operatori dei quali pervenga documentazione incompleta.

1.5 Parte II - Norme generali di funzionamento dei mercati

1.5.1 Art. 17 - commissione di mercato

1. Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato e il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso. Alla commissione, che dura in carica due anni, sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Potranno votare solamente i titolari di posteggio nel mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operanti nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico diffuso nel mercato, nonché affisso presso la sede di Circoscrizione; del medesimo sarà data altresì diffusione a mezzo di un organo di stampa locale. Qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. E' compito dell'amministrazione comunale, attraverso l'ufficio competente per materia, coordinare le operazioni relative alle elezioni.
6. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
7. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
8. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
9. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
10. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
11. Le riunioni della commissione saranno valide se è presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano l'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

1.5.2 Art. 18 - dislocazione dei posteggi

1. Sentite le associazioni di categoria, il Dirigente dell'ufficio competente potrà, nei mercati ove non sia già prevista una dislocazione dei posteggi sulla base di zone omogenee per settori merceologici, trasferire in zona diversa, ma sempre all'interno dell'area del mercato, uno o più posteggi per esigenze di carattere igienico-sanitario, ovvero ai fini di un più ordinato e razionale sviluppo del mercato stesso.

1.5.3 Art. 19 - riserva di posteggi a favore dei produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
    - decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
    - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 (nel caso dei mercati settimanali, non inferiori a 10 giorni e non superiori a 30). 3.L'assegnazione di posteggi mediante concessione giornaliera, sia all'interno di un mercato sia nel resto del territorio comunale, avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
    - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001;
    - sorteggio.
4. Nel caso di autorizzazione ai sensi della legge n. 59/1963, ovvero nel caso in cui dalla presentazione della denuncia di inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione di ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

1.5.4 Art. 20 - posteggi non occupati

1. L'assegnazione dei posteggi all'interno dei mercati settimanali (tipologia B), non occupati dai titolari entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 7, della L. R. 18/1995.
2. Il sorteggio è riservato agli esercenti il commercio in forma itinerante che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale comunale addetto entro l'ora d'inizio della vendita, e per poter partecipare al sorteggio devono esibire l'autorizzazione in originale – o copia della comunicazione d'inizio attività - e un valido documento di riconoscimento.
3. Il sorteggio deve essere effettuato da un rappresentante dell'amministrazione comunale, eventualmente in presenza di un rappresentante di categoria o suo delegato, e di due componenti la commissione di mercato o, in assenza di questi ultimi, da due operatori regolarmente autorizzati nel mercato. Verificati i posteggi non occupati si procede al sorteggio tenendo eventualmente conto, nei mercati in cui risultino distinte le aree in settori alimentare e non alimentare, del settore merceologico in cui operano i partecipanti al sorteggio.

1.5.5 Art. 21 - sostituzione di posteggio

1. Nell'eventualità che risultino disponibilità di posteggio all'interno di un mercato, il titolare di un posteggio potrà avanzare richiesta di sostituzione dello stesso. Il predetto cambio ha priorità rispetto all'assegnazione del posteggio a nuovi richiedenti, semprechè la nuova ubicazione ricada in un'area di mercato dello stesso settore per cui il richiedente è autorizzato.
2. Sono ammessi i cambi di posteggi contestuali tra due operatori, fermo restando le predette limitazioni, e semprechè siano preceduti da apposita autorizzazione. E' vietato agli operatori lo scambio giornaliero di posteggio, o comunque l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnatogli.

1.5.6 Art. 22 - requisiti igienico sanitari

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali vigenti in materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Non è richiesta autorizzazione igienico-sanitaria per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli, fermo restando la necessità di idonea conservazione che eviti ogni rischio di contaminazione.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche idonee.
6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche idonee.
7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

1.5.7 Art. 23 - durata della concessione del posteggio

1. La durata della concessione del posteggio è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore ed i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. La concessione può essere rinnovata.

1.5.8 Art. 24 - tasse comunali

1. L'utilizzo delle aree destinate al commercio è soggetto al pagamento della tassa TOSAP e della TARSU.

1.5.9 Art. 25 - limitazioni all'utilizzo della concessione dei posteggi

1. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.
2. Il divieto di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti del settore merceologico oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di legge in genere, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

1.5.10 Art. 26 - spostamento di luogo e di data dei mercati

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9 co. 4, lo spostamento definitivo di luogo, e/o di data di svolgimento delle operazioni di mercato, è deliberato dal Consiglio Comunale nel caso dei mercati o fiere locali istituiti con provvedimento dell'Organo Consiliare; nel caso delle fiere o sagre istituite con Determinazione Sindacale, provvede il Sindaco con propria determinazione.
2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.
3. Può essere deciso dall'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale lo spostamento temporaneo di luogo di un mercato per motivi di pubblico interesse, al fine di:
    - provvedere alla realizzazione di interventi di manutenzione che interessino strade, piazze, impianti (rifacimenti, sostituzioni, ecc.);
    - evitare crolli e smottamenti;
    - assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
    - assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.

1.5.11 Art. 27 - obblighi degli esercenti

1. Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico, mediante cartello affisso alla struttura di vendita, in posizione ben visibile:

- i dati identificativi dell'azienda, (ditta o ragione sociale, numero dell'autorizzazione con data di rilascio e data di scadenza, numero di partiva IVA, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., generalità complete di eventuali addetti alla vendita);
- la ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P. 2.Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, gli esercenti devono mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti, provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti. A tal fine, e per agevolare il servizio di pulizia dell'area, è fatto obbligo agli stessi di dotarsi di idonei contenitori per i rifiuti in tutti i casi nei quali non siano disponibili, o utilizzabili, materiali ed attrezzature forniti dall'azienda preposta al servizio di pulizia. Nei casi in cui quest'ultima abbia collocato, presso il mercato, contenitori per la raccolta differenziata di imballaggi, di rifiuti organici o di altri materiali, è fatto obbligo agli operatori commerciali di servirsi di tali contenitori per il conferimento delle relative categorie di rifiuti. 3.Ciascun esercente risponde personalmente delle condizioni del posteggio assegnatogli, con specifico riferimento allo stato d'igiene del medesimo.Pertanto risponderà di eventuali rifiuti rinvenuti all'atto dei controlli all'interno dell'area, a prescindere della provenienza e tipologia dei medesimi.

4. Gli operatori sono inoltre tenuti a:
   - tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita; •tenere ben visibili al pubblico le bilance per la pesatura dei prodotti, nel caso di vendita di prodotti alimentari;
   - rispettare gli orari di vendita.

1.5.12 Art. 28 - decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 3 co.1 della L.R. 18/95, si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda, salvo proroga nei casi di comprovata necessità.
2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta dal Settore competente al rilascio delle autorizzazioni. L'autorizzazione è revocata nei casi di decadenza della concessione del posteggio, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 18/95, e dell'art. 14 della legge medesima, come modificato dall'art. 10 L.R. 2/96, ovvero:
   - quando l'operatore non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre mesi per anno solare, nel caso di autorizzazione di tip. B, ovvero ad 1/4 del periodo complessivo nel caso di autorizzazione stagionale;
   - a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto delle prescrizioni relative all'occupazione del posteggio.
3. L'autorizzazione è revocata altresì:
   - per il mancato pagamento di due annualità consecutive della tassa OSAP nei termini previsti; •nel caso in cui sia accertato, dal competente ufficio dell'amministrazione comunale, che l'autorizzazione sia stata rilasciata in difformità a quanto prescritto dalla norma di cui al precedente art. 6; restano salvi, in ogni caso, i provvedimenti rilasciati in virtù di cessioni avvenute in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. L'Ufficio comunale competente, accertati i presupposti di cui sopra, comunica immediatamente all'interessato la revoca dell'autorizzazione.
5. Gli assegnatari di posteggio che incorrono nella decadenza della concessione, non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.
6. L'amministrazione comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune; in tal caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio, ai sensi dell'art. 8 comma 11 L.R. 18/1995, da reperire prioritariamente tra i posteggi non ancora

assegnati e per i quali non sia stata presentata alcuna istanza di autorizzazione, ovvero mediante istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato.

7. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
8. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.
9. Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine, non superiore a gg. 15, entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine, il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio a spese del concessionario inadempiente.

1.5.13 Art. 29 - conservazione del posteggio

1. L'operatore che per periodi prolungati non ha utilizzato il posteggio per motivi giustificati e tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.
2. I casi in cui l'assenza del titolare dall'esercizio dell'attività è giustificata sono:
    - gravidanza e puerperio;
    - malattie ed infortuni; •ferie non superiori ad un mese per anno solare;
    - sospensione dell'autorizzazione, ai sensi del successivo art. 33;
    - cariche elettive o sindacali.
3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

4.Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare, per tutta la durata dell'assenza dello stesso, è messo a sorteggio, come meglio specificato all'art. 21 del presente regolamento.

1.5.14 Art. 30 - funzionamento dei mercati e divieti

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale ed eventualmente l'erogazione di servizi aggiuntivi - quali i servizi informazioni, bus navetta, ecc. - salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
3. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

4. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso, e comunque all'interno dell'area di posteggio, in modo tale da non intralciare le zone destinate al transito pedonale e degli eventuali mezzi di soccorso.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
7. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata dall'ufficio competente non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

1.5.15 Art. 31 - vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie è esercitata dalla AUSL.
2. Al Comando di Polizia Municipale spetta il controllo, conformemente ai propri compiti istituzionali, circa il regolare svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.
3. L'addetto dell'Amministrazione per il sorteggio e la rilevazione delle presenze ha l'onere di controllare la corretta collocazione degli operatori nei posteggi loro assegnati, nonchè l'effettiva presenza di ciascuna azienda titolare di posteggio, e di segnalare le eventuali difformità al responsabile di mercato del Comando di Polizia Municipale.

1.5.16 Art. 32 – sanzioni

1. Si applica, in materia di sanzioni amministrative, l'art. 20 della L.R. 18/95, come modificato ed integrato dalla L.R. 2/96.
2. Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
3. Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla L.R. 18/95 o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
4. In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell'anno solare), l'ufficio comunale competente trasmetterà all'operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dalla Polizia Municipale, che provvederà altresì alla successiva restituzione del titolo all'interessato al termine del periodo; in entrambi i casi il Comando di P.M. informerà l'ufficio amministrativo competente.
5. A fronte di ulteriori reiterazioni, l'ufficio comunale competente procederà, ai sensi degli artt. 3 co.2 e 14 co. 3 L.R. 18/95, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e alla conseguente revoca dell'autorizzazione. La Polizia Municipale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all'ufficio amministrativo competente.

1.5.17 Art. 33 - norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

1.5.18 Art. 34

L'ufficio Comunale competente è tenuto ogni 6 mesi a trasmettere alla Commissione Consiliare competente apposita relazione tecnica sullo stato del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, nella quale si evinca lo stato di attuazione del vigente regolamento.

1.5.19 Art. 35

Nell'ambito degli avvisi pubblicati per l'assegnazione di posteggi nei mercati settimanali va operata una riserva del 30%. Destinata agli operatori del settore alimentare, al fine di assicurare l'equilibrio dell'offerta.

1.5.20 Art. 36

Il presente regolamento deve essere fornito dall'amministrazione, a tutti gli operatori commerciali, come parte integrante alla documentazione di autorizzazione.